

Corso di Aggiornamento per Dirigente Societario

I rapporti di lavoro nello sport Le collaborazioni sportive dilettantistiche

Fabio Romei

Sabaudia 8 luglio 2016

Centro Sportivo Remiero Marina Militare

AGENDA

PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ART. 67, COMMA 1 LETT. M),

TUIR:

- Identificazione dei soggetti che possono erogare compensi sportivi
- Individuazione dei soggetti che possono percepire tali somme
- Trattamento tributario
- Adempimenti previsti per il soggetto erogante
- Adempimenti previsti per il soggetto percipiente

Art. 67 Tuir – Redditi diversi

- 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:**

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

Art. 69 Tuir - Premi, vincite e indennità

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Presupposti per l'esclusione dalla tassazione del rimborso spese

Deve trattarsi di spese regolarmente documentate



Relative al vitto, al viaggio, al trasporto e all'alloggio



Sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

Risoluzione 38/E del 11 aprile 2014

Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche

- Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.
- Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (*Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche*), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica
- Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.

SOGGETTI CHE POSSONO EROGARE

- ❖ C.O.N.I.;
- ❖ Federazioni sportive e discipline sportive associate;
- ❖ Enti di promozione sportiva;
- ❖ U.N.I.R.E.;
- ❖ soggetti che perseguano finalità dilettantistiche e che sia riconosciuto dal C.O.N.I.

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME EROGATE

Rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

Compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale

Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica **Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001)**

Requisito oggettivo

- Mediante l'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" si è voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della **manifestazione sportiva a carattere dilettantistico**.
- Si tratta dei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo consentendone il regolare svolgimento.

Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica **Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001)**

Requisito soggettivo

Sono da considerare corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati *a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi di gioco"* (es. atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..).

Essendo necessario il concorso di entrambi i predetti requisiti, non possono essere considerati redditi diversi i compensi corrisposti all'arbitro (dilettante) nel caso in cui diriga una gara professionistica, così come i compensi corrisposti all'atleta professionista nell'ipotesi in cui sia impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.

Art 35, comma 5, D. L. 30.12.2008, n. 207

Decreto Milleproroghe

"Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche', contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"

R. M. Ag. Entrate 38/E del 17.05.2010

Il richiamato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), primo periodo, del TUIR, anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

R. M. Ag. Entrate 38/E del 17.05.2010

In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'“*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*” nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.

Circolare Enpals n. 18 del 9.11. 2009

L' orientamento dell' Agenzia delle Entrate è conforme all' indirizzo assunto dall' ENPALS, con la circolare n. 18 del 9 novembre 2009, in cui ha precisato, in particolare,

“che – anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 – per la connotazione della nozione di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», di cui all' art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell' ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”.

LA QUALIFICA DI SPORTIVO DILETTANTE

Ai fini dell'agevolazione, non sono redditi diversi, i redditi di capitale ed i compensi percepiti:

nell'esercizio di arti,
professioni

nell'ambito di un rapporto di
lavoro dipendente

Ritenuta d'acconto del 20%
al momento del pagamento
indipendentemente
dall'importo corrisposto

Tassazione secondo i criteri
ordinari

Trattamento tributario

Principio di cassa – anno solare

FINO A 7.500 EURO



NESSUNA RITENUTA

Non concorrono a formare il reddito del percettore

DA 7.501 A 28.158,28 EURO



RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 23%

Non **concorrono** a formare il reddito del percettore.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

OLTRE 28.158,28 EURO



RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DEL 23%

Concorrono alla formazione del reddito del percettore

L'IMPOSTA E' MAGGIORATA DALLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF

Addizionali di compartecipazione

L'Agenda delle Entrate con la risoluzione n. 106 dell'11.12.2012 ha rivisto in maniera integrale e fortemente innovativa il meccanismo delle addizionali di compartecipazione fino ad oggi applicate sui compensi per attività sportive.


Su compensi, premi e rimborsi nell'ambito di tale attività l'aliquota dell'addizionale regionale e comunale di compartecipazione va individuata in quella concretamente deliberata dalla regione e comune titolare del tributo, cioè dove il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale.

Adempimenti del collaboratore

Lo sportivo potrebbe aver percepito
nello stesso periodo d'imposta diversi
comensi sportivi da:




Associazione di appartenenza



Altre associazioni



CONI - FEDERAZIONI, ETC.



All'atto del pagamento, il percipiente deve autocertificare eventuali compensi della stessa natura eventualmente erogati da altri soggetti per permettere alle A.S.D. di applicare correttamente la ritenuta.

Obblighi di dichiarazione

1° caso: Percettore senza "altri redditi" se non quelli relativi all'attività sportiva dilettantistica

Compensi	Modello Dichiarazione
Non superiori a € 7.500,00	No
Non superiori a € 28.158,28	No
Superiori a € 28.158,28	730 oppure Unico

2° Caso: Percettore con "altri redditi".

Compensi	Modello Dichiarazione
Non superiori a € 7.500,00	No nel 730 / Si Unico
Non superiori a € 28.158,28	730 oppure Unico
Superiori a € 28.158,28	730 oppure Unico

Adempimenti dell'ente erogante

- Riceve la dichiarazione dal collaboratore per operare o meno la ritenuta sulla quota che eccede la somma di € 7.500,00;
- Versa la ritenuta eventualmente operata entro il giorno 16 del mese successivo;
- Entro il 28.02 dell'anno successivo rilascia al collaboratore la certificazione unica che riepiloga tutte le somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta;
- Entro il 07.03 dell'anno successivo trasmette all'Agenzia delle Entrate la certificazione unica;
- Presenta la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), indicando per ciascun percettore l'ammontare delle somme erogate con l'indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate

Compensi da erogare a dipendenti pubblici

Comma 23 dell'art.90 L. n. 289/2002

- I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a "titolo gratuito" e "fatti salvi gli obblighi di servizio", previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
- Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all'art.67, comma 1 lett. m) nuovo Tuir (ex art.81).
- Ciò deve in ogni caso limitarsi comunque al solo ambito sportivo dilettantistico ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non sportive).
- La possibilità di erogare eventuali rimborsi forfetari di spesa anche all'interno del comune dove viene svolta l'attività deve tenere conto di specifici criteri tali da non configurare veri e propri compensi, da valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di volta in volta.

Ulteriori questioni da approfondire

- Compensi sportivi e.....
 - ISEE
 - Indennità di disoccupazione
 - Assegni familiari
 - limite per essere considerato fiscalmente a carico

ISEE

Istruzioni Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.P.C.M. 159/2013)

- 6.2. Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS)
- In questo campo indicare i redditi percepiti che, in base alle norme vigenti, non rientrano nel reddito complessivo IRPEF né sono assoggettati ad altre tipologie di imposizione in Italia, come ad esempio:
 - 6) Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche (indicata nel punto 25 della certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, se nel punto 19 è presente il codice N);

Assegni familiari

- Ai fini della compilazione della dichiarazione da redigere e trasmettere all'INPS ai fini dell'erogazione di assegni familiari, occorre indicare tutti i dati reddittuali del nucleo familiare, ovvero tutti i redditi di qualsiasi natura siano esse imponibili o non ai fini Irpef.
- Di conseguenza i «compensi sportivi» indipendentemente dal loro ammontare devono essere indicati ai fini del calcolo degli assegni familiari.



Indennità di disoccupazione

- Sono considerate cause di decadenza dall'indennità, la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, di natura subordinata o parasubordinata, da cui deriva un reddito superiore a 8.000 euro e lo svolgimento di un'attività lavorativa di natura autonoma da cui derivi un reddito superiore a 4.800.
- Né la normativa né la prassi menzionano i redditi diversi ex art. 67 T.U.I.R. tra le cause di decadenza dall'indennità di disoccupazione.
- Questa tipologia di retribuzione non può infatti essere assimilata ad un compenso derivante da rapporto di lavoro, non essendo previsto, tra l'altro, il versamento dei contributi previdenziali ed essendo specificato che deve trattarsi di redditi non conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente

Limite per essere considerato fiscalmente a carico

- Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
- Poichè ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, i compensi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro non rientrano nel calcolo del reddito complessivo.